



Presidente	Giancarlo	Galan
V. Presidente	Luca	Zaia
Assessori	Renato	Chisso
	Giancarlo	Conta
	Marialuisa	Coppola
	Oscar	De Bona
	Elena	Donazzan
	Fabio	Gava
	Massimo	Giorgetti
	Renzo	Marangon
	Francesca	Martini
	Flavio	Silvestrin
	Stefano	Valdegamberi
Segretario	Antonio	Menetto

Deliberazione della Giunta

n. 430 del 4.3.2008

OGGETTO: Applicazione regionale del decreto interministeriale 7 aprile 2006.
Utilizzazione agronomica dei liquami sui terreni in pendenza nell'ambito delle zone non vulnerabili ai nitrati di origine agricola e ulteriori precisazioni applicative generali.

Il Vice Presidente e Assessore per le Politiche Agricole e del Turismo Luca Zaia, riferisce quanto segue.

Come noto, con decreto interministeriale del 7 aprile 2006, sono stati definiti in ambito nazionale i “*Criteri e le norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152*”, dando in tal modo attuazione alla Direttiva 91/676/CEE e definendo le linee guida per i necessari recepimenti regionali della norma in parola.

Deve peraltro essere ricordato che contestualmente la Commissione Europea, con nota del 10 aprile 2006, prot. n. 2006/2163 C(2006) 1358, concernente la “*Costituzione in mora della Commissione Europea – Infrazione n. 2006/2013*”, ha comunicato all'Italia l'obbligo di dare risposta alle dettagliate osservazioni relative alla mancata applicazione, da parte dello Stato membro, degli articoli 3 e 5 della direttiva 91/676/CEE e, nel contempo, ha chiesto che venisse adeguata la disciplina delle Regioni, ai fini del completo recepimento di quanto previsto dalla Direttiva Nitrati a livello nazionale.

Il mancato rispetto di tali richieste avrebbe comportato il deferimento dell'Italia alla Corte di Giustizia Europea, con avvio formale della procedura di infrazione, nonché la sospensione dei pagamenti relativi al primo e secondo pilastro della PAC.

Per la Regione del Veneto, la disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento è stata stabilita con le deliberazioni della Giunta regionale 7 agosto 2006, n. 2495, nonché 7 agosto 2007, n. 2439.

Con le sopra citate deliberazioni, pertanto, sono state individuate le corrette modalità di gestione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali a cui gli agricoltori debbono attenersi sia all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, sia nelle altre zone del Veneto, definendo nel contempo le scadenze temporali per l'adeguamento delle strutture di stoccaggio.

Con la deliberazione 20 febbraio 2007, n. 338, inoltre, è stato individuato nel 31 dicembre 2007 il termine ultimo per la prima presentazione delle Comunicazioni e dei Piani di Utilizzazione Agronomica (PUA) alle Province da parte dei produttori e/o utilizzatori degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue aziendali, nel mentre con deliberazione 20 novembre 2007, n. 3659 è stato precisato che la completa presentazione delle informazioni e della documentazione costituente le Comunicazioni ed i PUA dovrà intervenire non oltre il 15 maggio 2008.

A completare il quadro delle scadenze a cui sono sottoposti gli agricoltori in conformità alle indicazioni della Direttiva Nitrati, era intervenuta l'approvazione della deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2007, n. 339 – “*Recepimento del DM 21 dicembre 2006, n. 12541*”, in materia di Condizionalità. Con quest'ultimo provvedimento, è stata determinata nel 1° gennaio 2007 la data iniziale di applicazione della Direttiva Nitrati e dei relativi vincoli e impegni a livello regionale, al fine di non compromettere la corresponsione da parte dell'Unione Europea dei pagamenti unici disaccoppiati, nonché delle altre forme di pagamento diretto relative all'annualità 2007.

Deve, in particolare, essere richiamato che il comma 1, lettera a) dell'articolo 5 del decreto ministeriale in parola prevede che:

“L'utilizzo dei liquami, ... , è vietato almeno nelle seguenti situazioni e periodi:

- a) *Su terreni con pendenza media superiore al 10%, salvo deroghe previste dalla disciplina regionale in ragione di particolari situazioni locali o in presenza di sistemazioni idraulico-agrarie, concesse anche sulla base delle migliori tecniche di spandimento disponibili;”*

Al riguardo, proprio al fine di tener conto di tale opportunità, con la deliberazione 7 agosto 2006, n. 2495, la Giunta Regionale aveva fissato limiti di pendenza più elevati del 10% ed individuato specifiche prescrizioni che ne dessero limitazione e giustificazione.

In riferimento a quanto disposto dalla Giunta Regionale, il Ministero per l'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare, con nota 16 marzo 2007, ha espressamente prescritto all'Amministrazione Regionale di eliminare il ricorso alle deroghe di cui trattasi. A tale prescrizione è stato dato seguito con la successiva abrogazione del comma 6 dell'articolo 23 della DGR n. 2495/06, intervenuta con la DGR n. 2439/2007, nonché con una nota formale di adeguamento, consegnata nel corso della riunione concernente la procedura di messa in mora per la Direttiva Nitrati, tenutasi a Roma in data 19 marzo 2007, presso la sede del Ministero per l'Ambiente, della Tutela del Territorio e del Mare.

Tutto ciò premesso, deve essere rilevato come, a seguito della approfondita interlocutoria promossa dalla Amministrazione Regionale del Veneto con la Commissione Europea ed i competenti Ministeri su questa grave e controversa problematica, in data 21 e 22 gennaio u.s., i rappresentanti della Commissione Europea hanno espressamente precisato che i limiti ed i vincoli posti dalla direttiva 91/676/CEE riguardano esclusivamente le zone classificate come vulnerabili ai nitrati di origine agricola.

Da quanto sopra acclarato ne discende, senza tema di contestazioni e/o ripercussioni sulla procedura d'infrazione attualmente in corso che, nelle zone non definite vulnerabili, l'eventuale utilizzo e modulazione della deroga compete esclusivamente allo Stato membro e, in particolare alla Regione, trattandosi di problematica afferente in primo luogo l'attività agricola.

Di conseguenza si ritiene di integrare l'articolo 5 della DGR 7 agosto 2006, n. 2495, introducendo i nuovi valori dei limiti di pendenza oltre i quali è applicato il divieto di spandimento dei liquami nell'ambito delle zone non vulnerabili, prescrivendo, altresì, tutti i necessari accorgimenti tecnico-agronomici e gli opportuni vincoli alle pratiche di fertilizzazione, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 5, lettera a), del DM 7 aprile 2006.

Nel contempo, al fine di fornire i necessari chiarimenti applicativi riguardo ai contenuti della DGR n. 3659/2007, che consente l'integrazione della documentazione a corredo delle comunicazioni e dei PUA entro il termine ultimo del 15 maggio 2008 – in applicazione di quanto previsto dai commi 5 e 9 dell'articolo 29 della DGR n. 2495/06 – si precisa che preliminarmente a tale data, ove non diversamente comunicato dall'impresa, conservano validità le informazioni e i documenti non scaduti già in possesso delle Province concernenti i terreni oggetto di spandimento agronomico, fatte salve le limitazioni e le prescrizioni del DM 7 aprile 2006 e delle relative delibere applicative.

Premesso quanto sopra, il relatore conclude la propria relazione proponendo all'approvazione della Giunta regionale il presente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore incaricato dell'istruzione dell'argomento in questione, ai sensi dell'articolo 33, secondo comma dello Statuto, il quale dà atto che la Struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la legislazione regionale, nazionale e comunitaria;

VISTA la legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, ed in particolare il comma 2 dell'articolo 37;

VISTA la direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTO il decreto ministeriale 19 aprile 1999 – “Approvazione del codice di buona pratica agricola”;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 – “Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole”;

VISTO il decreto legislativo n. 217/2006 – “Revisione della normativa in materia di fertilizzanti”;

VISTO il decreto ministeriale 7 aprile 2006 – “Criteri e norme tecniche per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152”;

VISTA la nota della Commissione delle Comunità Europee del 10 aprile 2006, prot. n. SG-Greffe (2006)D/201699 – “Costituzione in mora – Infrazione n. 2006/2013”;

VISTA la DGR 20 febbraio 2007, n. 338 – “Fissazione del termine ultimo per la prima presentazione delle Comunicazioni e dei Piani di Utilizzazione Agronomica degli effluenti di allevamento, ai sensi del DM 7 aprile 2006”;

VISTA la DGR 20 febbraio 2007, n. 339 – “Recepimento del decreto ministeriale n. 12541 del 21.12.2006 in materia di condizionalità”;

VISTA la DGR 18 dicembre 2007, n. 4086 – “Recepimento del decreto ministeriale n. 13286 del 18.10.2007 in materia di condizionalità per l'anno 2008”;

VISTE le deliberazioni della Giunta regionale 7 agosto 2006, n. 2495, nonché 7 agosto 2007, n. 2439, concernenti le modalità di gestione degli effluenti di allevamento e delle acque reflue aziendali a cui gli agricoltori debbono attenersi sia all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati di origine agricola, sia nelle altre zone del Veneto;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale 20 novembre 2007, n. 3659;

CONSIDERATA la necessità di regolamentare la distribuzione agronomica nei terreni in pendenza nelle zone non designate vulnerabili, tenuto conto degli esiti dell'interlocutoria con gli Uffici della Commissione CE, nonché di fornire ulteriori precisazioni riguardo all'applicazione della DGR n. 2495/06 e s.m.i.;

DELIBERA

1. di inserire nell'articolo 5 – *Divieti di utilizzazione dei liquami* dell'allegato A alla DGR 7 agosto 2006, n. 2495, dopo il comma 5, il seguente comma 6:

“6. I limiti massimi di pendenza di cui alla lettera a) del precedente comma 1, in presenza di sistemazioni idraulico agrarie, possono essere incrementati – sulla base delle tecniche di spandimento sotto descritte – fino al:

- 20% per quantitativi massimi di effluente non superiori a 30 m³/ha per ogni turno di distribuzione, per un massimo di 2 turni annui, oppure un pari volume di effluente distribuito in più di 2 turni;
- 30% (*) per quantitativi massimi di effluente non superiori a 20 m³/ha per ogni turno di distribuzione, per un massimo di 2 turni annui, oppure un pari volume di effluente distribuito in più di 2 turni.

(*) parametro modificato con DGR 11 marzo 2008, n. 586

Nel caso di spargimenti su aree aziendali omogenee con pendenze superiori al 10%, devono in ogni caso essere rispettati i criteri generali ed i sistemi di distribuzione di seguito indicati:

- la dose massima di effluente e i momenti di applicazione devono tenere conto dei fabbisogni delle colture praticate e del periodo stagionale;
- la distribuzione deve essere omogenea su tutta la superficie interessata, regolando adeguatamente la velocità di avanzamento del mezzo, e va effettuata mediante una delle tecniche di seguito descritte:
 - iniezione diretta al suolo a bassa pressione (profondità indicativa 0,10 – 0,20 m), ove tecnicamente possibile;
 - spandimento superficiale a bassa pressione, seguito da un interrimento entro 12 ore;
 - spandimento radente in bande su colture erbacee in copertura;
 - spandimento radente il suolo su colture prative.”

2. di precisare che, nelle more del completamento entro il 15 maggio 2008 della documentazione amministrativa da presentare alle Province ai fini dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento come previsto dalla DGR n. 3659/2007 – ove non diversamente comunicato dall'impresa – conservano validità le informazioni e i documenti non scaduti già in possesso delle Province medesime concernenti i terreni oggetto di spandimento agronomico, fatte salve le limitazioni e le prescrizioni del DM 7 aprile 2006 e delle relative delibere applicative;
3. di dare opportuna informazione ai Soggetti pubblici e privati del partenariato regionale;
4. di pubblicare il testo integrale del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

Sottoposto a votazione, il provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO

dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE

On. Dott. Giancarlo Galan